

Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2000, n. 13986

Sezione Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Configurabilità in caso di prestazione totalmente impossibile o non apprezzabile

Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che la prestazione è divenuta totalmente impossibile, occupando egli solo lavoratori addetti all'attività di guardia particolare giurata, oppure, ove lo stesso datore occupi anche personale addetto a mansioni diverse, non richiedenti alcun titolo di polizia, che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, intendendosi tale «apprezzamento», ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.